

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Premessa

Il Dipartimento per le pari opportunità ha tra le sue competenze la definizione di politiche di intervento, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nella materia della prevenzione e contrasto alla violenza di genere e *stalking*. Un ambito di attività che si inquadra nella più ampia azione di tutela dei diritti umani e contrasto ad ogni forma di discriminazione, intesa come lotta ai fenomeni di tratta, mutilazioni genitali femminili, violenza sui minori, discriminazioni per razza, origine etnica, e orientamento sessuale.

In considerazione della recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica si ritiene utile ripercorre le varie tappe che hanno portato il Governo italiano – grazie anche all'impegno del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle pari opportunità – alla predisposizione del menzionato disegno di legge.

Come nasce la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence* - c.d. Convenzione di Istanbul -) è stata aperta alla firma degli Stati

membri del Consiglio d'Europa, degli stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione Europea l'11 maggio 2011 ad Istanbul.

Allo stato attuale la Convenzione è stata firmata da 25 Stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Austria, Belgio, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito), di cui 17 Paesi membri dell'Unione Europea). Solo la Turchia ha provveduto anche alla ratifica della Convenzione il 14 marzo 2012. Il Trattato entrerà in vigore al deposito della decima ratifica, purché di almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa.

Adesione da parte dell'Italia.

Il nostro Paese ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012.

Tale firma segue l'approvazione, presso l'Aula Senato nel corso della seduta n. 798 del 20 settembre 2012, di sette mozioni (nn. 535, 550, 574, 606, 681, 685) e di un ordine del giorno (G2) recanti l'impegno per il Governo *“a sottoscrivere la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica previa verifica della conformità ai principi e alle norme della Carta costituzionale e a presentare al più presto il relativo disegno di legge di ratifica”*.

La Convenzione entrerà in vigore al deposito della decima ratifica, purché di almeno otto Stati membri dell'Unione Europea.

Aspetti innovativi della Convenzione.

La Convenzione di Istanbul riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Ne consegue che gli Stati sono ritenuti responsabili se non garantiscono risposte adeguate per prevenire tale violenza.

Si tratta del primo trattato internazionale contenente una definizione di genere che propone una distinzione tra uomini e donne non più basata unicamente sulle loro differenze biologiche, ma concepita anche secondo categorie socialmente costruite, che assegnano ai due sessi ruoli e comportamenti distinti.

In particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione *“con il termine **genere** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”*.

La Convenzione individua, inoltre, una serie di nuove tipologie di reato, quali ad esempio il matrimonio forzato, l'aborto e la sterilizzazione forzata, le mutilazioni genitali femminili e gli atti persecutori, che gli Stati dovranno introdurre nei loro ordinamenti qualora le stesse non siano già contemplate nei loro sistemi giuridici.

Al fine di consentire agli Stati di affrontare in modo coordinato la violenza sulle donne e la violenza domestica, la Convenzione stimola la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli organi e servizi pertinenti, invitando gli enti e le ONG a non operare singolarmente, ma a elaborare dei protocolli di cooperazione.

Obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione.

In linea con la formula tipica dei trattati europei sul contrasto di speciali forme di violenza e di abuso (come la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani e la Convenzione sulla protezione dei minori da abusi e sfruttamento sessuale) il riferimento è ai tre momenti dell'architettura garantista convenzionale (alle tre “P”, Prevention, Protection and Prosecution) e dunque alla prevenzione (Capitolo III), alla protezione e sostegno delle vittime (Capitolo IV) e alla punizione degli autori delle violazioni (Capitolo VI), corredati da una serie di altri impegni, di carattere politico e sociale (Capitolo II), intesi alla realizzazione di strategie integrate per il contrasto e l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Obblighi di prevenzione

- Cambiare gli atteggiamenti, i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza nei confronti delle donne;
- Formare dei professionisti in grado di assistere le vittime;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse forme di violenza e sul loro impatto traumatico;
- Includere nei programmi di insegnamento ad ogni livello di istruzione dei materiali pedagogici sul tema dell'uguaglianza di genere;
- Cooperare con le ONG, i mass media e il settore privato per sensibilizzare il vasto pubblico.

Obblighi di protezione

- Garantire che le misure adottate pongano un particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime;
- Istituire servizi speciali di protezione, per fornire sostegno medico e psicologico e consulenza giuridica alle vittime e ai loro figli;
- Istituire case rifugio e centri di accoglienza in numero sufficiente e apposite linee telefoniche gratuite di assistenza attive 24 ore su 24.

Obbligo di perseguire gli autori

- Garantire che la violenza contro le donne sia penalizzata e debitamente punita;
- Accertarsi che la cultura, le tradizioni e i costumi, la religione o il cosiddetto "onore" non possano giustificare nessuna atto di violenza;
- Garantire che le vittime abbiano accesso a misure di protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari;

- Garantire che i servizi delle forze dell'ordine incaricati di fare rispettare la legge diano una risposta immediata alle richieste di assistenza e gestiscano in modo adeguato le situazioni pericolose.

Disegno di legge di ratifica della Convenzione approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2012.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 dicembre 2012, intende porre in essere una ratifica - cosiddetta "secca" - della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

L'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul sottolinea la necessità di inserire il tema della violenza contro le donne tra le priorità dell'agenda governativa e politica.

Non potrà, infatti, esistere una vera uguaglianza tra i sessi finché le donne continueranno a subire atti di violenza fondati sul genere. La ratifica della Convenzione di Istanbul contribuirà a garantire il rispetto dei diritti umani e a migliorare la condizione di tutti, delle donne, degli uomini e dei nostri figli.